GIURISPRUDENZA • G.I.P. TRIB. ROMA 23 SETTEMBRE 1991

## G.I.P. TRIBUNALE ROMA 23 SETTEMBRE 1991

ESTENSORE: MAISTO IMPUTATO: ANTONUCCI

Stampa • Diffamazione • Esercizio del diritto • Critica teatrale • Configurabilità.

In una società democratica, improntata alla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, va riconosciuto il diritto di libera formazione ed espressione delle opinioni, conseguentemente possono i critici valutare negativamente nelle recensioni le opere altrui. È configurabile, pertanto, il legittimo esercizio del diritto di critica nella valutazione negativa di un'opera teatrale, e con essa, inevitabilmente, del suo autore, purché giudicato in quanto tale e non in quanto uomo.

Motivi. — Al termine dell'udienza preliminare osserva il G.I.P. che l'imputato deve essere prosciolto perché il fatto non costituisce reato per esercizio del diritto di critica.

Appare evidente, dalla lettura dell'articolo incriminato, che l'opera « Ti amo Maria » del querelante Manfridi non è piaciuta affatto all'Antonucci il quale si esprime al riguardo in termini di estrema franchezza, senza tuttavia oltrepassare il limiti del legittimo diritto di critica teatrale ai sensi dell'art. 21 della Costituzione.

Non è possibile, infatti, costruire una società democratica improntata alla libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, senza consentire il diritto alla libera formazione ed espressione delle opinioni, e senza consentire ai critici il diritto di valutare negativamente, nelle recensioni, le opere di chicchessia. E non si può certo valutare negativamente un'opera — e con essa, inevitabilmente, il suo autore in quanto tale e non in quanto uomo — senza adoperare espressioni come « banalità di una storia », « incapacità di padroneggiare una ma-

teria tanto convenzionale », « caduta nella trappola di clamorosi luoghi comuni », « testo inerte » e « quintessenza della banalità da fumetto »: espressioni certamente impietose, mai però travalicanti i limiti del giudizio estetico dell'opera, e senza mai giungere all'offesa gratuita, alla contumelia personale.

Alla stessa stregua non hanno alcun rilievo altre considerazioni di contorno contenute nell'articolo incriminato, come quelle riguardanti il « clima » della rappresentazione, con un pubblico « da prima », con forte presenza cinematografica e salottiera, pubblico che, composto da critici, colleghi e parenti « non ha fatto mancare gli applausi ».

Più ridicolo invece un altro aspetto che pure emerge con forza dall'articolo in questione, aspetto nel quale la recensione diventa critica di costume e denuncia civile. In sostanza l'articolista riconosce al Manfridi un « innegabile » successo di questo come di altri suoi precedenti lavori degli ultimi anni, benché a parere dell'Antonucci anche questi non valessero più di « Ti amo Maria »; successo che indipendentemente dal valore « estetico » delle opere ha portato il Manfridi alla ribalta delle scene più importanti, come appunto è accaduto per « Ti amo Maria », rappresentato al Teatro Valle di Roma.

Il fatto è che « il problema della drammaturgia italiana... prima che di ordine estetico è di ordine etico », dice l'Antonucci, e succede che un autore venga rappresentato nelle grandi scene con frequenza proporzionale non alla qualità delle opere, ma alla sua frequentazione con i centri di potere teatrale, e con i suoi legami di ogni genere e tipo, che lo legano al mondo dello spettacolo. Questo spiega — sempre secondo l'articolista — perché tanti autori validi non riescono a giungere alla messinscena, e il Manfridi invece sia oggi in gara con Pirandello come il drammaturgo italiano più rappresentativo nella stagione.

Si ricava, a parere del G.I.P., da tutto ciò, un giudizio negativo dell'Antonucci circa il Manfridi autore, e una critica di costume circa l'andazzo delle cose teatrali in Italia; opinioni, l'una e l'altra, ancora una volta pienamente legittime e legittimamente e correttamente espresse. Il Manfridi sarebbe, a parere dell'Antonucci, così spesso rappresenta-

to non per le qualità « estetiche » delle sue opere, ma, evidentemente per il suo « peso politico » per le sue « frequentazioni » coi centri di potere: giudizio anche questo non lunsinghiero, ma espresso con riferimento alle storture del sistema teatrale, e non già come attacco denigratorio alla persona del Manfridi: si denuncia la sorte di bravi autori ingiu-

\* Il valore scriminante della critica artistica, rispetto al reato di diffamazione, era riconosciuto ben prima che venisse ricondotto al diritto di liberamente manifestare il proprio pensiero ed alla scriminante dell'esercizio del diritto. La giurisprudenza inquadrava la critica artistica nell'ambito del consenso dell'avente diritto sostenendo che « l'autore di un'opera dell'ingegno sottopone un'opera di sua iniziativa alle valutazioni ed all'apprezzamento degli altri e consente perciò all'attacco ed al giudizio di disistima dell'opera stessa » (P. Nuvolone, I reati di stampa, Milano, 1951, p. 56; Trib. Roma, 5 febbraio 1959, Del Fabbro, Riv. it. dir. proc. pen., 217; Cass. I, 6 aprile 1949, Piccoli, Giust. pen., 1951, II, 365, con nota di Napoletano, Diffamazione a mezzo stampa e sintomi evolutivi del diritto positivo; cfr. inoltre: Ondel, I diritti di libertà, l'arte, la storiografia, la critica, Milano, 1955, 114).

Tale sistemazione non offriva criteri sufficientemente chiari per individuare il limite di liceità della critica. La dottrina propose, quindi, di distinguere la critica dell'opera e dell'attività della persona, la quale « non integra neppure la materia della diffamazione », dalla critica della persona stessa (tale la valutazione negativa che involga apprezzamenti che suonino a disvalore dell'individuo nel suo complesso), sussumibile nella fattispecie delineata dall'art. 595 cod. pen., ma scriminata attraverso il meccanismo dell'esercizio del diritto ex artt. 21 della Costituzione e 51 cod. pen. se rispettare tre condizioni: verità dei fatti posti a fondamento della critica, continenza ed esistenza di una relazione tra il giudizio sull'opera e quello sulla persona (in tal senso P. Nuvolone, op. cit., loc. cit.).

La giurisprudenza, invece, ritiene che il giudizio critico negativo, indipendentemente dal suo oggetto (opera od attività dell'autore), integri il reato di diffamazione scriminato dall'esercizio del diritto; e che « la responsabilità penale emerge quando dal dissenso sulla validità artistica dell'opera o sull'attività dell'autore si passi a valutare negativamente la reputazione dell'individuo nel suo complesso » (in tal senso: G. Armati, G. La Cute, Profili penali delle comunicazioni di massa, Milano, 1987, p. 168; Trib. Roma, 5 dicembre 1962, Trombadori, Temi Rom., 1963, 283; Cass. II, 19 giugno 1963, Foro it., 1964, II, 12; Cass. I civ., 21 febbraio 1969, Giur. it., 1969, I, 817; Iannelli, Libertà di manifestazione del pensiero e diritto al proprio onore, spunto per una linea di demarcazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, 522; cfr. inoltre Trib. civ. Milano, 25 gennaio 1988, Mari c. Politi, in questa Rivista, 1988, 450).

## GIURISPRUDENZA • G.I.P. TRIB. AVELLINO 27 SETTEMBRE 1991

stamente ignorati, si denuncia anche la facilità con cui taluno (leggi Manfridi) sa giovarsi della situazione e per così dire cavalcare il sistema, ma non viene attribuito a lui alcun comportamento illecito o altrimenti riprovevole. In definitiva non resta che riconoscere al giornalista di aver fatto uso del legittimo diritto di critica e di opinione.

P.Q.M. — Visto l'art. 425 cod. proc. pen. dichiara non luogo a procedere contro l'Antonucci Giovanni per il reato in rubrica perché il fatto non costituisce reato.